



COMUNE di VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 118 DEL 14/10/2020

Oggetto: SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TUTTI I GENERI MERCEOLOGICI. CRITERI E MODALITÀ VALIDE SINO AL 13 NOVEMBRE 2020, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, in cui è stabilito, tra l'altro, che le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Viste le «*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative*», come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020 ed allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 (allegato 9);

Richiamati i diversi ed ulteriori provvedimenti nazionali e regionali emanati in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari e non alimentari sono i seguenti:

- **mercato settimanale del sabato**, che si svolge in piazza XXXI Martiri e traverse (*settore alimentaristi/fioristi*), in corso Garibaldi, in una parte di piazza A. Gramsci e V.le L. Oliva - parte - (*settore non alimentare*), con presenza di n. 120 posteggi;
- **mercato settimanale del martedì** (*generi alimentari*), che si svolge in viale Oliva con presenza di n. 13 posteggi;
- **mercato settimanale dei produttori agricoli** denominato «Agrimercato Campagna Amica di Valenza», che si svolge il mercoledì in viale Oliva - parte -, con presenza di n. 20 posteggi;
- **mercato settimanale del giovedì** (*generi alimentari*) che si svolge in piazza Fogliabella, con presenza di n. 12 posteggi.

Considerato che per assicurare le misure di sicurezza disposte con i provvedimenti sopra richiamati in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è stata emessa in ultima istanza l'Ordinanza sindacale N. 117 del 08/10/2020 che, però, aveva validità sino al 15/10/2020 e che, pertanto, risulta necessario rinnovare con modificazioni una serie di disposizioni sia di tipo organizzativo logistico sia operativo.

Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.

Richiamata la Circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza Prot. nr. 300/A/5458/20/115/28 del 03/08/2020.

Visto lo Statuto comunale.

ORDINA

1) Il presente provvedimento è valido fino al 13 novembre 2020, salvo diverse ed ulteriori disposizioni contingenti emanate dagli organi competenti.

2) È vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici.

3) Lo svolgimento dei mercati ambulanti suddetti dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti misure di sicurezza da attuare a carico dei titolari dei singoli posteggi e regole operative:

- per quanto di competenza, nell'ambito dell'attività commerciale svolta dovrà essere assicurato il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza vigenti, in tema di contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2, in particolare:
- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligo dell'uso di idonee mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani (*Nota: si precisa che le prescrizioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con soluzione idro-alcolica o acqua e sapone, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori, fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione*);
- messa a disposizione della clientela di un numero adeguato di prodotti igienizzanti di disinfezione delle mani, presso ogni banco di vendita;
- rispetto del distanziamento interpersonale non inferiore ad un metro; in particolare, il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi, così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico delle merci.
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

- In caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature, prima che siano poste in vendita.

► **Si RICHIAMA in generale l'OBBLIGO di OSSERVANZA di quanto disposto con:**

a) le indicazioni di cui alle **“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”**, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, in particolare quelle relative al **“Commercio al dettaglio su aree pubbliche” (mercati e mercatini degli hobbisti)**;

b) **il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020**; in particolare quanto prescritto all'Art.1 – **“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale - 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. 2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunque derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.**

► Gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate; in particolare, nelle zone più critiche ai fini mantenimento del distanziamento sociale ubicate in via Pellizzari, viale Oliva e piazza Fogliabella ed eseguire i controlli del caso.

► In caso di necessità contingenti, sarà possibile il ricorso al personale dell'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile – Valenza.

► La presente sostituisce l'Ordinanza sindacale N. 117 del 08/10/2020.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura delle attività dei banchi interessate e in caso di reiterate violazioni la chiusura del mercato.

DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESÌ

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito *web* comunale.

AVVERTE

che le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
(ODDONE Maurizio)

